

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro II - Delle successioni
Titolo IV - Della divisione

Art. 724 Collazione e imputazione

I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo, conferiscono tutto ciò che è stato loro donato.

Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.